

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Denuncia dei vizi anche generica

*Per la denuncia tempestiva dei vizi non sono richieste formule sacramentali particolari, potendo tale denuncia non essere analitica e specifica con precisa indicazione dei vizi, bensì anche generica e sommaria.*

### Tribunale di Oristano, sentenza del 1.12.2016

*...omissis...*

La xxxxxxxx.l. ha convenuto in giudizio la ditta I.C. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 185/2015 R.G., emesso dal Tribunale di Oristano in data 08.06.2015 e notificatole in data 23.06.2015, oggetto di opposizione, allegando l'inadempimento della controparte determinato dalla presenza di vizi e/o difetti nella fornitura e posa in opera di I. commissionata dall'opponente, e chiedendo l'accertamento della congruità della riduzione del prezzo apportata dalla S.C. o, in via subordinata, la determinazione della stessa riduzione di prezzo in via equitativa.

Si è costituita in giudizio la ditta I.C., la quale ha preliminarmente eccepito la decadenza di parte opponente in relazione alla denuncia dei vizi, sottolineando di aver comunque consegnato e montato una porta conforme a quella ordinata e di essere totalmente estranea ai rapporti tra l'opponente e l'Enel (conduttrice dell'immobile in

cui erano stati posati gli infissi commissionati), e chiedendo la conferma del decreto opposto.

Esperita con esito negativo la negoziazione assistita, xxx ha ammesso le prove dedotte dalle parti (ritenendo per l'opponente l'irrelevanza ai fini della causa delle prove dedotte e per l'opposta la non conformità ai principi di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c. ), concedendo la provvisoria esecuzione al decreto opposto. Nel contempo - ritenuta la causa matura per la decisione- ha fissato l'odierna udienza ex art 281 sexies c.p.c., delegando la scrivente per la definizione del procedimento.

La domanda proposta dall'opponente è infondata e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.

A fondamento della spiegata opposizione, la società S.Cxxxx.r.l. ha allegato -in atto di citazione- che in base agli accordi assunti tra le parti, la ditta opposta avrebbe dovuto realizzare, consegnare ed effettuare la posa in opera (tra l'altro) della porta di accesso all'immobile sito in via Oristano via Tirso 146 , porta che avrebbe dovuto possedere degli specifici requisiti tecnici e funzionali. Tali asserzioni sono rimaste all'esito dell'istruttoria allo stato di mera allegazione, posto che la stessa parte menziona un "preventivo di spesa pari a Euro. 22.000,00 debitamente approvato dall'odierno opponente" (pag. 2 punto 2 della citazione) mai prodotto in giudizio; né può ritenersi conforme al dettato di legge la deduzione di prova testimoniale sul punto (capitolo a) della seconda memoria istruttoria di parte opponente) stante l'estrema genericità del detto capo di prova che non illustra in alcun modo quali fossero tali requisiti.

Non è dato dunque sapere con certezza quali specifiche caratteristiche dovesse avere la porta oggetto di contestazione, con conseguente carenza probatoria in punto di sussistenza dei lamentati vizi.

Peraltro, posto che la società opponente ha (meramente) illustrato in citazione gli asseriti vizi, consistenti nel fatto che i pannelli esterni della porta (che avrebbero dovuto fungere da uscite di sicurezza) non si bloccavano e potevano essere aperti anche dall'esterno, ed ammesso per ipotesi che tale requisito (apribilità dei suddetti pannelli solo dall'interno) fosse stato davvero oggetto della fornitura commissionata all'opposta si osserva che la mancanza del predetto requisito ricadrebbe nell'ambito dell'art. 1495 c.c. , in quanto si verterebbe in tema di vizio redibitorio o di mancanza di qualità essenziali della cosa venduta (v. Cass. Civ. 7 marzo 2007 n. 5202).

Si rileva quindi che -in tema di garanzia per vizi ai sensi del summenzionato articolo- incombe sul compratore l'onere della prova non solo dell'esistenza del vizio, ma anche della sua denuncia entro otto giorni, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (in tal senso Cass. Civ. 29 gennaio 2000 n. 1031; Cass. Civ. 12 marzo 1994 n. 2394).

Nel caso di specie, neppure tale prova non è stata fornita dall'opponente.

In primo luogo, premesso che l'opponente non ha mai indicato la data di consegna e/o montaggio della porta, potrebbe presumersi che essa sia avvenuta nel febbraio 2014, data di emissione delle fatture.

L'unica data indicata con certezza dalla xxxxx è poi quella del 25.06.2014 di "collaudo", e cioè del sopralluogo effettuato dall'Enel in qualità di conduttrice dell'immobile, in seguito al quale la stessa Enel ha mandato una email (il giorno dopo) alla società opponente rilevando che la porta si apriva dall'esterno.

Supponendo quindi che il montaggio della porta sia avvenuto nel mese di giugno 2014, quindi, e posto che per la denuncia tempestiva dei vizi non sono richieste formule sacramentali particolari, potendo tale denuncia non essere analitica e specifica con precisa indicazione dei vizi, bensì anche generica e sommaria (v. Cass. Civ. 25 maggio 1993 n. 5878), tuttavia essa deve essere idonea a mettere sull'avviso il venditore, cioè deve renderlo edotto - nel termine di otto giorni - dell'esistenza dei vizi della cosa venduta. Nel caso di specie, si osserva che non risulta in alcun modo che tale email sia mai stata inoltrata alla ditta opposta, né è stata dedotto un adeguato capo di prova al fine della dimostrazione di tale denuncia a mezzo di testimoni (inammissibile è infatti il capo e) siccome temporalmente generico, contenendo la vaga espressione "immediatamente dopo il collaudo").

A ciò si aggiunga che alla missiva di sollecito al pagamento inviata dall'opposta il 30.07.2014 e ricevuta dall'opponente il 26.08.2014 la xxxxx.l. non ha dato riscontro alcuno, non formulando dunque alcuna contestazione, dovendosi pertanto ritenere l'accettazione della fornitura così come effettuata.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione viene rigettata, e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto viene confermato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.

pqm

Il Giudice Onorario,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione,

- rigetta l'opposizione proposta xxxxxx avverso il decreto ingiuntivo n. 185/15 D.I. e n. 482/15 R. G., emesso dal Tribunale di Oristano in data 08.06.2015, che per l'effetto conferma;

- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, in favore del convenuto in opposizione, che si liquidano in complessivi Euro. 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% , IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Oristano, il 1 dicembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 1 dicembre 2016.